

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3996

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(JERVOLINO RUSSO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(DILIBERTO)

col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

col **Ministro delle comunicazioni**

(CARDINALE)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(ZECCHINO)

e col **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(TREU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1999

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea - ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7
Testo dell'Accordo	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito della proposta di collaborazione degli Stati Uniti d'America all'Europa e quindi anche al Giappone ed al Canada (1984-1985), negli anni ottanta fu posto allo studio un programma per la realizzazione di una Stazione spaziale internazionale (*Freedom*) alla quale avrebbero partecipato i Paesi europei riuniti nell'*European Space Agency* (ESA), il Canada, il Giappone e gli Stati Uniti d'America.

Il complesso negoziato fu concluso nel 1988 e quindi il testo dell'Accordo fu firmato a Washington il 29 settembre 1988 dai Paesi anzidetti e, fra questi, dall'Italia, quale Stato impegnato con un rilevante contributo nell'ambito del programma dell'ESA, relativo alla predetta Stazione spaziale internazionale.

L'Italia ha esaurito le procedure interne necessarie e con legge 7 gennaio 1992, n. 38, il Parlamento ha autorizzato la ratifica dell'Accordo in oggetto e l'esecuzione del medesimo. Naturalmente, non essendosi realizzata la condizione dell'entrata in vigore a livello internazionale, la legge anzidetta non ha prodotto effetti.

Mentre si era in attesa del completamento delle procedure di ratifica necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo, si sono verificati, come è noto, gli episodi che hanno condotto ad un nuovo assetto geopolitico dell'Europa ed allo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

I modificati rapporti politici fra Stati Uniti d'America e Russia, unitamente all'esperienza da quest'ultima acquisita nell'ambito dell'esplorazione dello spazio extra atmosferico, hanno indotto gli Stati Uniti d'America, d'intesa con gli altri *partner* dell'Accordo, a proporre alla Federazione Russa di partecipare alla collabora-

zione per la Stazione spaziale internazionale. Occorre ricordare al riguardo che l'unica stazione spaziale orbitante al momento era, ed è ancor oggi, la stazione ex-sovietica MIR.

L'accettazione dell'invito da parte della Federazione Russa ha determinato l'esigenza di procedere ad una revisione dell'Accordo già firmato nel 1988 per consentire la partecipazione del nuovo Stato cooperante. Il lungo negoziato, segnato da pause di riflessione dovute ai problemi interni - spesso anche di natura economica - di taluni Stati *partner*, si è finalmente concluso, a livello di delegazioni, nella riunione del 14 dicembre 1996 a Washington.

Successivamente si è proceduto al coordinamento dei testi nelle lingue facenti fede (francese, giapponese, inglese, italiana, russa e tedesca) ed i documenti sono stati firmati a Washington il 29 gennaio 1998 (l'Italia vi ha provveduto a seguito di una concertazione internazionale).

Occorre anzitutto premettere che l'Accordo in oggetto costituisce per certo la più ampia manifestazione di collaborazione internazionale che sia mai stata realizzata. Non è difficile rilevare come, con la partecipazione della Federazione Russa (che ha ereditato tutto il potenziale scientifico-tecnologico spaziale della ex URSS), l'Accordo riunisce tutti gli Stati del mondo che hanno capacità «spaziali». Si realizza così un'intesa che pone le basi per una struttura orbitante abitata in permanenza a disposizione dell'umanità per lo sviluppo della ricerca nello spazio e per le sue applicazioni nei diversi settori.

L'esecuzione del programma è regolata da un accordo intergovernativo (*Inter Governmental Agreement-IGA*), firmato da quindici Paesi, e da quattro accordi, che da

tale IGA discendono, che dettagliano le modalità attuative del programma. Tali accordi, firmati contestualmente all'IGA, sono stipulati tra l'Amministrazione nazionale per l'aeronautica e lo spazio (NASA) e, rispettivamente, le Agenzie spaziali di Canada, Giappone, Russia ed ESA. L'Europa partecipa a questa collaborazione presentandosi in forma unitaria attraverso l'ESA. Quest'ultima, come è noto, dopo l'esperienza del primo laboratorio spaziale *Spacelab*, ha allo studio da anni un modulo per la Stazione spaziale di cui sopra (il Programma *Columbus*) al quale l'Italia partecipa in maniera rilevante per impegno tecnologico e finanziario.

Non tutti gli Stati europei oggi membri dell'ESA sono coinvolti nel Programma, ma proprio allo scopo di sottolineare l'unitarietà della partecipazione europea l'Accordo menziona sempre l'Agenzia senza individuarne i singoli componenti. Naturalmente, oltre ai dieci Stati europei che hanno già firmato l'Accordo, anche gli altri potranno aderirvi successivamente senza che ciò comporti alcuna modifica al testo, atteso che quest'ultimo entrerà in vigore con l'ESA, senza un esplicito riferimento agli Stati membri dell'Agenzia.

Considerato quanto precede per le osservazioni di carattere generale, si potrebbe riproporre interamente la relazione al disegno di legge presentato ed approvato dal Parlamento nel 1992 (Atto Camera n. 5045 della X legislatura). L'Accordo in oggetto, infatti, mantiene inalterata la struttura e l'articolato del testo del 1988 (legge 7 gennaio 1992, n. 38). Le modifiche introdotte riguardano esclusivamente gli adattamenti resi necessari dalla partecipazione della Federazione Russa. Le difficoltà maggiori, che hanno inciso sulla durata del negoziato, hanno avuto ad oggetto essenzialmente i rapporti fra USA e Russia nella progettazione, costruzione e gestione della Stazione spaziale. Lo schema di cooperazione IGA prevede che, a fronte di un investimento iniziale per lo sviluppo di elementi della Stazione, ogni *partner* acquisisce il diritto all'utilizzo di

una certa percentuale delle risorse disponibili a bordo per l'effettuazione di esperimenti scientifici e tecnologici e si impegna a sostenere, nel corso della vita operativa, la propria quota parte dei costi operativi generali (*common costs*) corrispondente alla sua percentuale di utilizzo.

Quanto sopra riguarda solo l'acquisizione ed il mantenimento delle quote di utilizzo, mentre l'effettivo uso di tali quote ed il finanziamento delle relative attività (sviluppo carichi utili, trasporto in orbita, operazioni in orbita) non sono contemplati nell'accordo IGA e sono di responsabilità di ciascuno dei *partner*.

L'Italia partecipa allo sviluppo ed alla successiva utilizzazione della Stazione spaziale internazionale, nell'ambito dello schema di cooperazione sopra ricordato, in due modi: attraverso la partecipazione al programma ESA relativo allo sviluppo del contributo europeo alla Stazione spaziale internazionale ed attraverso una cooperazione bilaterale tra l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e la NASA relativa al Modulo logistico. La partecipazione italiana è quindi completata da una serie di altri accordi internazionali stipulati direttamente dall'ASI, di seguito indicati:

l'Accordo NASA-ASI, relativo allo sviluppo del *Multipurpose Pressurized Logistic Module* (MPLM), firmato nel dicembre 1991 e successivamente modificato nell'ottobre 1997 per tenere conto delle modifiche derivanti dalla nuova configurazione della Stazione spaziale e dall'ingresso della Russia nel Programma. Sulla base di tale Accordo, l'ASI sviluppa e fornisce alla NASA tre unità di volo del MPLM, nonchè il supporto alle operazioni del MPLM stesso, in cambio di opportunità di utilizzazione a bordo della Stazione e servizi (trasporto, comunicazione) per carichi utili ed esperimenti italiani, nonchè di opportunità di volo per astronauti italiani;

l'Accordo ESA-ASI, relativo ad elementi comuni al MPLM ed al laboratorio COF (*Columbus Orbital Facility*) dell'ESA.

Tale Accordo ha permesso ad ESA e ad ASI di diminuire i costi dei rispettivi elementi MPLM e COF tramite l'effettuazione di uno sviluppo comune della struttura primaria e del sistema di controllo ambientale;

l'Accordo ESA-ASI per lo sviluppo dei Nodi 2 e 3. Nell'ambito dell'Accordo NASA-ESA, in base al quale l'ESA fornisce alla NASA una serie di elementi - tra cui i Nodi 2 e 3 - in cambio del lancio del COF tramite lo *Space Shuttle*, l'ESA ha affidato all'ASI la completa responsabilità dello sviluppo (su fondi ESA) e della consegna alla NASA del Nodo 2 e del Nodo 3.

Sulla base di tali Accordi l'ASI è responsabile dello sviluppo di cinque Moduli pressurizzati (tre MPLM e due Nodi) della parte «non russa» della Stazione, su un totale di otto (quattro laboratori, un modulo abitativo e tre nodi), senza contare il rilevante ruolo industriale italiano nello sviluppo del laboratorio europeo COF.

Il Piano spaziale nazionale 1998-2000 assegna una elevata priorità e risorse alla utilizzazione della Stazione spaziale internazionale, sia per esperimenti scientifici che tecnologici; sono attualmente in corso specifiche iniziative per sollecitare proposte dalla comunità scientifica ed industriale. La partecipazione alla Stazione spaziale internazionale implica, come è intuitivo, un ruolo primario dell'industria italiana nello sviluppo degli elementi sopra descritti e nella successiva fase operativa.

Nel testo dell'Accordo sono stati interamente mantenuti i principi fondamentali che regolano la collaborazione nello spazio in materia di registrazione e controllo degli elementi, della proprietà dei medesimi, della gestione della Stazione, del regime della responsabilità civile, della proprietà intellettuale e della giurisdizione penale.

Gli elementi della Stazione sono di proprietà dei *partner* che li hanno forniti, sono registrati dai medesimi e sottoposti al loro controllo. L'insieme della Stazione, che ri-

sulta dall'assemblaggio dei vari elementi, è gestita da un comitato internazionale che agisce, per quanto possibile, applicando la regola del consenso. La direzione quotidiana della Stazione è invece affidata ad un comandante con poteri simili a quanto previsto dal diritto aeronautico. L'eventuale responsabilità per danni segue il principio in uso in altri testi internazionali nei quali si applica, sia pure limitatamente ai *partner* della collaborazione, il principio di una reciproca rinuncia ad azioni di responsabilità.

Per l'eventuale esercizio della giurisdizione penale nei confronti di membri dell'equipaggio della Stazione, nell'impossibilità di applicare il principio della territorialità della legge penale, per carenza del criterio territoriale di collegamento, si è optato per il criterio soggettivo, attribuendo la competenza primaria allo Stato di cui l'individuo è cittadino. Sulla base dei precedenti già noti, come la Convenzione di Londra sulle Forze Armate NATO, Convenzione dell'Aja sulla pirateria aerea, è prevista anche in tal caso una forma di giurisdizione sussidiaria qualora lo Stato primariamente competente non voglia esercitare l'azione penale.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari della collaborazione, l'Accordo mantiene inalterato lo schema del precedente Accordo del 1988. Non è previsto alcun finanziamento della medesima, giacché i *partner* vi partecipano in natura fornendo ciascuno un elemento della Stazione. Ciascuno provvede unilateralmente a quanto si è impegnato, senza alcun trasferimento di fondi. Per la parte europea, di conseguenza, la fornitura dell'apporto alla Stazione è regolamentata dalla normativa interna dell'ESA che disciplina i rapporti fra gli Stati membri partecipanti al Programma *Columbus* e la relativa ripartizione finanziaria degli oneri dallo stesso derivati.

In contropartita, del loro apporto i *partner* (e quindi anche l'Europa come *partner* unitario) ricevono quote di utilizzazione della Stazione spaziale. L'Italia, come si è detto, riceverà tali quote da una parte quale

membro dell'ESA, e quindi congiuntamente agli altri Stati europei, e dall'altra a titolo autonomo, e quindi singolarmente, in relazione alla fornitura di altri elementi derivante dal rapporto bilaterale con gli Stati Uniti d'America.

Da quanto sopra esposto emerge che la ratifica dell'Accordo in oggetto, come già quella del 1988, non determina alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Ed infatti la partecipazione dell'Italia al Programma *Columbus* nell'ambito dell'ESA rientra negli oneri finanziari globalmente assunti dall'Italia per la partecipazione ai programmi dell'ESA. Tali oneri, come è noto, sono coperti dal bilancio ordinario dell'ASI, nel quale annualmente sono inserite le quote afferenti allo stadio di sviluppo dei programmi. Analogamente si osserva per il programma bilaterale Italia-USA relativo alla predetta Stazione, i cui costi sono anch'essi previsti nel bilancio dell'ASI.

A sottolineare quanto precede, l'articolo 15 dell'Accordo prevede, al paragrafo 1, che i *partner* assumano ciascuno a proprio carico le spese necessarie per adempiere ai propri obblighi di fornitura assunti con l'Accordo stesso; mentre al paragrafo 2 dello stesso articolo si specifica che gli obblighi finanziari di ogni *partner* sono soggetti alle rispettive procedure di finanziamento ed alla disponibilità dei fondi necessari, e ciò a ribadire che non vi è alcun obbligo finanziario che possa derivare direttamente dalla conclusione dell'Accordo. Di conseguenza, ad esempio, nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America non sarà necessario sottoporre il presente Accordo all'approvazione del Parlamento, ma questo verrà concluso quale *Agreement* direttamente dal Governo (e per esso dal Presidente).

In conclusione, sembra opportuno riassumere le seguenti considerazioni.

L'Accordo in esame costituisce una parziale modifica del testo già approvato dal Parlamento italiano (legge 7 gennaio 1992, n. 38), resa necessaria dalla partecipazione della Federazione russa alla Stazione spaziale internazionale.

Le modifiche così introdotte non incidono sull'ordinamento italiano.

La partecipazione italiana al Programma è già prevista nell'ambito dei programmi in avanzata fase di sviluppo nel contesto dell'ESA o in sede bilaterale di rapporti Italia-USA.

La partecipazione all'Accordo non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, essendo gli stessi già previsti e coperti nel bilancio ordinario dell'ASI per la parte relativa alla partecipazione italiana all'ESA e per i rapporti bilaterali Italia-USA.

Infine, non esistono, sul piano giuridico, problemi di compatibilità delle disposizioni dell'Accordo con l'ordinamento italiano.

Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si ritiene utile precisare che l'Italia al momento in cui effettuerà il deposito dello strumento di ratifica presenterà la seguente dichiarazione esplicativa in merito all'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 21 riguardante la proprietà intellettuale: «Ai fini della tutela della proprietà intellettuale prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 21, un'attività svolta entro o su un elemento di volo della Stazione spaziale che riguarda elementi depositati dall'ESA deve essere considerata come effettuata sul territorio italiano».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea-ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 3, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DEL CANADA,
I GOVERNI DI STATI MEMBRI DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA,
IL GOVERNO DEL GIAPPONE,
IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA
ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
PER LA COOPERAZIONE RELATIVA ALLA STAZIONE SPAZIALE
CIVILE INTERNAZIONALE

Indice

Preambolo	
Articolo 1	Contenuto e finalità
Articolo 2	Diritti ed obblighi internazionali
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Enti o organizzazioni cooperanti
Articolo 5	Registrazione, giurisdizione e controllo
Articolo 6	Proprietà degli elementi e delle attrezzature
Articolo 7	Gestione
Articolo 8	Progettazione di dettaglio degli elementi e sviluppo
Articolo 9	Utilizzazione
Articolo 10	Gestione in orbita
Articolo 11	Equipaggio
Articolo 12	Trasporti
Articolo 13	Comunicazioni
Articolo 14	Evoluzione
Articolo 15	Disposizioni finanziarie
Articolo 16	Rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità
Articolo 17	Convenzione sulla responsabilità
Articolo 18	Regime doganale e di immigrazione
Articolo 19	Scambio di dati e di beni
Articolo 20	Regime dei dati e dei beni in transito
Articolo 21	Proprietà intellettuale
Articolo 22	Giurisdizione penale
Articolo 23	Consultazioni
Articolo 24	Verifica della Cooperazione per la Stazione Spaziale
Articolo 25	Entrata in vigore
Articolo 26	Effetti esecutivi fra alcune parti
Articolo 27	Emendamenti
Articolo 28	Recesso
Allegato	Elementi della Stazione Spaziale forniti dai "Partners"

Il Governo del Canada (qui di seguito indicato anche come "il Canada"),

I Governi del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Spagna, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, governi di Stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea (qui di seguito collettivamente indicati come i "Governi Europei" o "il Partner Europeo"),

Il Governo del Giappone (qui di seguito indicato anche come "il Giappone"),

Il Governo della Federazione Russa (qui di seguito indicato anche come "la Russia"), e

Il Governo degli Stati Uniti d'America (qui di seguito indicato anche come "il Governo degli Stati Uniti" o "gli Stati Uniti"),

Ricordando che nel gennaio 1984 il Presidente degli Stati Uniti ha incaricato l'Amministrazione Nazionale per l'Aeronautica e lo Spazio (NASA) dello sviluppo e la messa in orbita di una Stazione Spaziale abitata in permanenza ed ha invitato gli Amici e Alleati degli Stati Uniti a partecipare al suo sviluppo ed alla sua utilizzazione ed a dividerne i benefici,

Ricordando che il Primo Ministro del Canada ha accettato l'invito sopra indicato in occasione della riunione al vertice con il Presidente degli Stati Uniti, tenutasi nel Quebec nel marzo 1985, e che i due Governi hanno confermato il loro interesse a cooperare in occasione della riunione al vertice tenutasi a Washington, D.C., nel marzo 1986,

Ricordando i termini delle specifiche Risoluzioni adottate il 31 gennaio 1985 e il 20 ottobre 1985 dal Consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) riunito a livello ministeriale, e ricordando che il Programma Columbus e il programma di sviluppo relativo alla partecipazione europea alla Stazione Spaziale internazionale, intrapresi nell'ambito dell'ESA, in conformità con le sue finalità quali definite dall'Articolo II della Convenzione che l'ha istituita, svilupperanno alcuni elementi della Stazione Spaziale civile internazionale,

Ricordando l'interesse che il Giappone ha manifestato per il programma della Stazione Spaziale in occasione delle visite dell'Amministratore della NASA in Giappone nel 1984 e 1985 e la partecipazione del Giappone al programma spaziale degli Stati Uniti mediante il "Primo Esperimento di Trattamento dei Materiali",

Ricordando la partecipazione dell'ESA e del Canada al Sistema di Trasporto Spaziale degli Stati Uniti mediante lo sviluppo da parte dell'Europa del primo laboratorio spaziale abitato, Spacelab, e lo sviluppo da parte del Canada del Sistema Telematizzatore,

Ricordando il Partenariato creato dall'Accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi di Stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la Cooperazione relativa alla Progettazione Dettagliata, allo Sviluppo, all'Esercizio ed all'Utilizzazione della Stazione Spaziale Civile Abitata in Permanenza (qui di seguito indicato anche come "l'Accordo del 1988") firmato il 29 settembre 1988 ed i relativi Memorandum di intesa fra la NASA e il Ministero di Stato per le Scienze e la Tecnologia (MOSST) del Canada, fra la NASA e l'ESA, e fra la NASA e il Governo del Giappone,

Riconoscendo che l'Accordo del 1988 è entrato in vigore fra gli Stati Uniti ed il Giappone il 30 gennaio 1992,

Ricordando che la NASA, l'ESA, il Governo del Giappone e il MOSST hanno svolto attività cooperative per realizzare la collaborazione al programma della Stazione Spaziale conformemente all'accordo del 1988 ed ai relativi Memorandum di Intesa, e riconoscendo che, al momento della sua istituzione il 1° marzo 1989, l'Agenzia Spaziale Canadese (CSA) ha avuto affidata dal MOSST la responsabilità dell'esecuzione del Programma canadese per la Stazione Spaziale,

Convinti che, date le esperienze e le attività uniche nel loro genere della Federazione Russa nel campo del volo spaziale abitato e delle missioni di lunga durata, tra cui la gestione in orbita in corso con successo della Stazione Spaziale Russa Mir, la sua partecipazione al partenariato accrescerà le capacità della Stazione Spaziale a vantaggio di tutti i "Partners",

Ricordando l'invito fatto il 6 dicembre 1993 dal Governo del Canada, dai Governi Europei, dal Governo del Giappone e dal Governo degli Stati Uniti al Governo della Federazione Russa di diventare "Partner" del Programma di Cooperazione per le Attività di progettazione, lo Sviluppo, la Gestione in Orbita e l'Utilizzazione della Stazione Spaziale nel quadro degli Accordi sulla Stazione Spaziale, e la risposta favorevole a questo invito da parte del Governo della Federazione Russa del 17 dicembre 1993,

Ricordando l'intesa fra il primo ministro del Governo della Federazione Russa ed il Vicepresidente degli Stati Uniti circa la promozione della cooperazione nell'ambito di importanti attività di volo spaziale abitato, tra cui il programma Mir-Shuttle russo-statunitense, per prepararsi alla costruzione della Stazione Spaziale Internazionale,

Ricordando il Trattato sui Principi che Regolano le Attività degli Stati nell'Esplorazione e Uso dello Spazio Extra-Atmosferico, inclusa la Luna e gli altri Corpi Celesti (qui di seguito indicato come "il Trattato sullo Spazio Extra-Atmosferico"), entrato in vigore il 10 ottobre 1967,

Ricordando l'Accordo per il Salvataggio degli Astronauti, il Ritorno degli Astronauti e la Restituzione degli oggetti inviati nello Spazio Extra-Atmosferico (qui di seguito indicato come "l'Accordo per il Salvataggio"), entrato in vigore il 3 dicembre 1968,

Ricordando la Convenzione sulla Responsabilità Internazionale per Danni Causati da Oggetti Lanciati nello Spazio (qui di seguito indicata come la "Convenzione sulla Responsabilità"), entrata in vigore il 1° settembre 1972,

Ricordando la Convenzione sulla Registrazione degli oggetti Lanciati nello Spazio Extra-Atmosferico (qui di seguito indicata come "la Convenzione sulla Registrazione"), entrata in vigore il 15 settembre 1976,

Convinti che il lavorare insieme nella Stazione Spaziale civile internazionale amplierà ulteriormente la cooperazione stabilendo relazioni a lungo termine reciprocamente vantaggiose e sviluppando ulteriormente la cooperazione nel campo dell'esplorazione e dell'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico,

Riconoscendo che la NASA e la CSA, la NASA e l'ESA, la NASA ed il Governo del Giappone, la NASA e l'Agenzia Spaziale Russa (RSA) hanno elaborato dei Memorandum di Intesa (qui di seguito indicati come "i Memorandum") in connessione con i negoziati governativi per il presente Accordo e che questi Memorandum contengono norme dettagliate di attuazione per l'applicazione del presente Accordo,

Riconoscendo, alla luce di quanto precede, che è auspicabile stabilire fra il Governo del Canada, i Governi Europei, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione Russa ed il Governo degli Stati Uniti un quadro generale normativo di riferimento per la progettazione, lo sviluppo, la gestione in orbita e l'utilizzazione della Stazione Spaziale,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Contenuto e Finalità

1. La finalità del presente Accordo è di stabilire, sulla base di un sincero rapporto di "Partenariato", un quadro di cooperazione internazionale a lungo termine fra i "Partners" relativo alla progettazione degli elementi, allo sviluppo, alla gestione in orbita e all'utilizzazione di una Stazione Spaziale civile internazionale abitata in permanenza a fini pacifici, in conformità al diritto internazionale. Tale Stazione Spaziale civile internazionale farà progredire l'uso scientifico, tecnologico e commerciale dello spazio extra-atmosferico. Il presente Accordo definisce specificamente il programma della Stazione Spaziale civile internazionale e la natura di tale "Partenariato", ivi compresi i diritti e gli obblighi rispettivi dei "Partners" nel quadro di tale cooperazione. L'Accordo prevede inoltre meccanismi e misure specifici atti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi prefissi.

2. I "Partners" uniranno i loro sforzi, sotto il ruolo direttivo degli Stati Uniti per la gestione ed il coordinamento generale, per creare una Stazione Spaziale internazionale integrata. Gli Stati Uniti e la Russia, avvalendosi della loro grande esperienza in materia di volo spaziale abitato, produrranno elementi che serviranno come fondamenti per la Stazione Spaziale internazionale. Il "Partner Europeo" ed il Giappone produrranno elementi che incrementeranno sensibilmente le capacità della Stazione Spaziale. Il contributo del Canada sarà un elemento essenziale della Stazione Spaziale. Il presente Accordo enumera, nell'Allegato, gli elementi che saranno forniti dai "Partners" per realizzare la Stazione Spaziale internazionale.

3. La Stazione Spaziale civile internazionale abitata in permanenza (qui di seguito indicata come "la Stazione Spaziale") sarà un'installazione polivalente posta in orbita terrestre bassa, con elementi di volo ed elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale forniti da tutti i "Partners". Fornendo elementi di volo per la Stazione Spaziale, ogni "Partners" acquisisce determinati diritti d'uso della Stazione Spaziale e partecipa alla sua gestione conformemente al presente Accordo, ai Memorandum, ed alle intese di attuazione.

4. La Stazione Spaziale è concepita in modo da avere carattere evolutivo. I diritti e gli obblighi degli "Stati Partners" riguardanti la sua evoluzione sono sottoposti a specifiche disposizioni conformemente all'Articolo 14.

Articolo 2

Diritti ed Obblighi Internazionali

1. Lo sviluppo, la gestione in orbita e l'utilizzazione della Stazione Spaziale sono effettuati in conformità al diritto internazionale, ivi compreso il Trattato sullo Spazio Extra-Atmosferico, l'Accordo per il Salvataggio, la Convenzione sulla Responsabilità e la Convenzione sulla Registrazione.

2. Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata in modo tale da:

- (a) modificare i diritti e gli obblighi degli "Stati Partners" fra di loro o nei riguardi altri Stati quali sono stabiliti nei trattati di cui al punto 1 del presente Articolo, salvo quanto diversamente disposto all'Articolo 16;
- (b) incidere sui diritti e gli obblighi degli "Stati Partners" nell'esplorazione o nell'uso dello spazio extra-atmosferico, sia singolarmente, sia in cooperazione con altri Stati, per attività non connesse con la Stazione Spaziale; ovvero
- (c) costituire una base per la rivendicazione di diritti di proprietà sullo spazio extra-atmosferico o su una qualsiasi parte di esso.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, si applicano le definizioni seguenti:

- (a) "presente Accordo":
il presente Accordo, ivi compreso l'Allegato;
- (b) i "Partners" (o, ove appropriato, "ciascun Partner");
il Governo del Canada; i Governi Europei elencati nel Preambolo che diventano pari del presente Accordo, come pure qualsiasi altro Governo Europeo che dovesse aderire al presente Accordo in conformità all'Articolo 25 (3), agenti collettivamente quale soggetto unico; il Governo del Giappone; il Governo della Federazione Russa e il Governo degli Stati Uniti;

- (c) "Stato Partner":
ciascuna Parte contraente per la quale il presente Accordo sia entrato in vigore,
in conformità all'Articolo 25.

Articolo 4

Enti od Organizzazioni Cooperanti

1. I "Partners" convengono che l'Agenzia Spaziale Canadese (qui di seguito indicata come CSA") per il Governo del Canada, l'Agenzia Spaziale Europea (qui di seguito indicata come "ESA") per i Governi Europei, l'Agenzia Spaziale Russa (qui di seguito indicata come "RSA") per la Russia, e l'Amministrazione Nazionale per l'Aeronautica e lo Spazio (qui di seguito indicata come "NASA") per gli Stati Uniti sono gli Enti o le Organizzazioni Cooperanti responsabili dell'attuazione della cooperazione per la Stazione Spaziale. La designazione dell'Ente od Organizzazione Cooperante del Governo del Giappone per l'attuazione della cooperazione per la Stazione Spaziale sarà effettuata nel Memorandum di Intesa fra la NASA ed il Governo del Giappone di cui al seguente comma 2.
2. Gli Enti o le Organizzazioni Cooperanti attueranno la cooperazione per la Stazione Spaziale in conformità alle disposizioni relative del presente Accordo, ai rispettivi Memorandum di Intesa fra la NASA e la CSA, la NASA e l'ESA, la NASA e il Governo del Giappone nonché la NASA e la RSA per la cooperazione relativa alla Stazione Spaziale civile internazionale (i Memorandum) ed alle intese fra la NASA ed uno o più Enti od Organizzazioni Cooperanti che attuano i Memorandum (intese di attuazione). I Memorandum sono subordinati al presente Accordo e le intese di attuazione sono compatibili con e subordinate ai Memorandum.
3. Qualora una disposizione di un Memorandum enunci diritti od obblighi accettati da un Ente od una Organizzazione Cooperante (o, nel caso del Giappone, dal Governo del Giappone) che non sia Parte di tale Memorandum, tale disposizione non potrà essere modificata senza l'accordo scritto di quell'Ente od Organizzazione Cooperante (o, nel caso del Giappone, del Governo del Giappone).

Articolo 5

Registrazione, Giurisdizione e Controllo

1. Conformemente all'Articolo II della Convenzione sulla Registrazione, ciascun "Partner" registra come oggetti spaziali gli elementi di volo elencati nell'Allegato da esso forniti. Il "Partner Europeo" ha delegato tale responsabilità all'ESA, che agisce in suo nome e per suo conto.
2. Conformemente all'Articolo VIII del Trattato sullo Spazio Extra-Atmosferico e all'Articolo II della Convenzione sulla Registrazione, ciascun "Partner" conserva la propria giurisdizione ed il proprio controllo sugli elementi che registra in conformità con il comma 1 di cui sopra e sul personale, entro o sopra la Stazione Spaziale, che sia suo cittadino. L'esercizio di tale giurisdizione e controllo è sottoposto alle specifiche disposizioni del presente Accordo, dei Memorandum e delle intese di attuazione, ivi comprese le procedure relative in essi stabilite.

Articolo 6**Proprietà degli Elementi e delle Attrezzature**

1. Il Canada, il "Partner Europeo", la Russia e gli Stati Uniti, agenti tramite i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti, ed una persona giuridica che il Giappone designerà al momento del deposito del suo apposito strumento, conformemente all'Articolo 25 (2), sono proprietari degli elementi, elencati nell'Allegato, che essi rispettivamente forniscono, salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo. I "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, si notificano reciprocamente ogni informazione relativa alla proprietà delle attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale.
2. Il "Partner Europeo" affida all'ESA, agente in suo nome e per suo conto, la proprietà degli elementi che esso fornisce, come anche di ogni altra apparecchiatura sviluppata e finanziata nel quadro di un programma dell'ESA, a titolo di contributo alla Stazione Spaziale, alla sua gestione in orbita o alla sua utilizzazione.
3. Il trasferimento della proprietà degli elementi indicati nell'Allegato e delle apparecchiature installate nella o sulla Stazione Spaziale non incide sui diritti e sugli obblighi dei "Partners" ai sensi del presente Accordo, dei Memorandum o delle intese di attuazione.
4. Un "non-Partner" od una persona giuridica privata che rientri sotto la sua giurisdizione non può essere proprietario di attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale e la proprietà degli elementi elencati nell'Allegato non può essergli trasferita senza il previo accordo degli altri "Partners". Qualsiasi atto di trasferimento di proprietà di elementi elencati nell'Allegato deve essere previamente notificato agli altri "Partners".
5. La mera presenza di attrezzature o materiali nella o sulla Stazione Spaziale non incide sulla proprietà di attrezzature o materiali forniti da un utilizzatore.
6. La proprietà o la registrazione di elementi o la proprietà di attrezzature non sono in alcun caso considerate come costituenti indicazione di proprietà del materiale o di dati risultanti dalle attività realizzate entro o sopra la Stazione Spaziale.
7. L'esercizio dei diritti di proprietà su elementi ed attrezzature è sottoposto alle specifiche disposizioni del presente Accordo, dei Memorandum e delle intese di attuazione, ivi comprese le procedure relative in essi stabilite.

Articolo 7**Gestione**

1. La gestione della Stazione Spaziale viene effettuata su una base multilaterale ed i "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, partecipano agli organi di gestione ed assumono le proprie responsabilità nell'ambito di tali organi, istituiti in conformità alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione definiti qui di seguito. Questi organi di gestione sono incaricati della pianificazione e del coordinamento delle attività relative alla progettazione e allo sviluppo della Stazione Spaziale internazionale nonché alla sua gestione in orbita e utilizzazione che risultino sicure, efficaci ed efficienti, come previsto nel presente Accordo e nei Memorandum. In tali organi di gestione, il processo decisionale deve tendere al consenso. I Memorandum specificano inoltre i meccanismi decisionali in seno a tali organi di gestione, qualora gli Enti od Organizzazioni Cooperanti non pervengano ad un

consenso. Le responsabilità del processo decisionale che i "Partners" ed i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti hanno in merito agli elementi rispettivamente forniti sono specificate nel presente Accordo e nei Memorandum.

2. Gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, e in conformità alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione, sono responsabili della gestione del loro programma, comprese le loro attività di utilizzazione. Gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, e in conformità alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione, sono altresì responsabili della gestione e del coordinamento complessivo del programma della Stazione Spaziale, salvo quanto diversamente disposto nel presente Articolo e nei Memorandum; dell'ingegneria di sistema e dell'integrazione generale; della definizione dei requisiti e dei piani di sicurezza generale; della pianificazione generale e del coordinamento della gestione integrata e complessiva in orbita della Stazione Spaziale.

3. Il Canada, il "Partner Europeo", il Giappone e la Russia, agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, e conformemente alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione, sono rispettivamente responsabili: della gestione dei propri programmi, comprese le attività di utilizzazione della Stazione Spaziale; dell'ingegneria di sistema e dell'integrazione degli elementi che essi forniscono; della definizione e attuazione dei requisiti e dei piani dettagliati di sicurezza per gli elementi forniti; e, in conformità del paragrafo precedente, assistono gli Stati Uniti nello svolgimento delle loro responsabilità complessive, compresa la partecipazione alla pianificazione e al coordinamento dell'esecuzione di attività integrate di gestione in orbita della Stazione Spaziale.

4. Qualora un problema di progettazione e di sviluppo riguardi esclusivamente un elemento della Stazione Spaziale fornito dal Canada, dal "Partner Europeo", dal Giappone, o dalla Russia, e non sia previsto nella documentazione di programma concordata, di cui ai Memorandum, quel "Partner", agente tramite il proprio Ente o la propria Organizzazione Cooperante, potrà prendere decisioni relative a detto elemento.

Articolo 8

Progettazione Dettagliata e Sviluppo degli Elementi

In conformità all'Articolo 7 ed alle altre specifiche disposizioni del presente Accordo, nonché ai Memorandum ed alle intese di attuazione, ogni "Partner", agendo tramite il proprio Ente o Organizzazione Cooperante, progetta e sviluppa gli elementi che fornisce, ivi compresi gli elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale, atti ad assicurare il supporto alla gestione in orbita continua ed alla piena utilizzazione internazionale degli elementi di volo, e interagisce con gli altri "Partners", attraverso il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, per individuare soluzioni relative al progetto e allo sviluppo dei rispettivi elementi.

Articolo 9 Utilizzazione

1. I diritti d'utilizzazione discendono dalla fornitura da parte di un "Partner" di elementi di utilizzazione, di elementi d'infrastruttura o di ambedue. Qualsiasi "Partner" che fornisce elementi di utilizzazione della Stazione Spaziale conserva l'uso di questi elementi, salvo quanto diversamente disposto in questo paragrafo. I "Partners" che forniscono risorse per la gestione in orbita e l'utilizzazione della Stazione Spaziale derivanti dai propri elementi d'infrastruttura della Stazione Spaziale ricevono, in cambio, una quota fissa dell'uso di alcuni elementi di utilizzazione. Le quote di utilizzo specifiche dei "Partners" degli elementi di utilizzazione della Stazione Spaziale e delle risorse derivate dall'infrastruttura della Stazione Spaziale sono indicate nei Memorandum e nelle intese di attuazione.
2. I "Partners" hanno il diritto di permutare o di vendere qualsiasi porzione delle rispettive quote. Le modalità e le condizioni di tali permutate o vendite sono stabilite caso per caso tra le parti partecipanti alla transazione.
3. Ogni "Partner" potrà utilizzare le proprie quote di ripartizione e selezionare per esse i utilizzatori per qualsiasi scopo compatibile con le finalità del presente Accordo e con quanto disposto nei Memorandum e nelle intese di attuazione, fatto salvo che:
 - (a) qualsiasi proposto impiego di un elemento di utilizzazione da un "non-Partner" o da un ente privato sottoposto alla sua giurisdizione dovrà essere preventivamente notificato a tutti i "Partners", e da essi accettato a tempo debito, tramite i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti; e
 - (b) il "Partner" che abbia fornito un elemento determinerà se l'impiego previsto di tale elemento corrisponde a fini pacifici, restando inteso che il presente paragrafo non potrà essere invocato per impedire ad uno dei "Partners" di utilizzare risorse derivate dall'infrastruttura della Stazione Spaziale.
4. Nella utilizzazione della Stazione Spaziale, ogni Partner, agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, cerca, mediante i meccanismi stabiliti nei Memorandum, di non causare gravi conseguenze negative per l'uso della Stazione Spaziale da parte degli altri "Partners".
5. Ogni "Partner" assicura agli altri "Partners", secondo le rispettive quote di ripartizione, l'accesso agli elementi della Stazione Spaziale di sua proprietà e la loro utilizzazione.
6. Ai fini del presente Articolo, il termine "non-Partner" non si applica ad uno Stato Membro dell'ESA.

Articolo 10 Gestione in Orbita

I "Partners", agenti tramite i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti, assumono le responsabilità connesse alla gestione in orbita degli elementi che essi forniscono, in conformità all'Articolo 7 ed alle altre specifiche disposizioni del presente Accordo, nonché ai Memorandum ed alle intese di attuazione. I "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, sviluppano ed attuano procedure per la gestione in orbita della Stazione Spaziale in maniera sicura, efficiente ed efficace per gli utilizzatori e gli operatori della Stazione Spaziale, in conformità ai Memorandum e alle intese di attuazione. Inoltre, ogni "Partner", agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, è responsabile del mantenimento delle prestazioni funzionali degli elementi che ha fornito.

Articolo 11 Equipaggio

1. Ogni "Partner" ha il diritto di fornire personale qualificato da impiegare, secondo una equa ripartizione, come membri dell'equipaggio della Stazione Spaziale. Le selezioni e le decisioni riguardanti l'assegnazione ai voli di membri dell'equipaggio di un "Partner" avranno luogo conformemente alle procedure previste nei Memorandum e nelle intese di attuazione.
2. Il Codice di Condotta dell'equipaggio della Stazione Spaziale sarà elaborato e approvato da tutti i "Partners" conformemente alle procedure interne dei singoli "Partners" ed ai Memorandum. Un "Partner" dovrà aver accettato il Codice di Condotta prima di fornire membri di equipaggio della Stazione Spaziale. Nell'esercizio del proprio diritto di fornire membri di equipaggio, ogni "Partner" assicura che i suoi membri di equipaggio osservino il Codice di Condotta.

Articolo 12 Trasporto

1. Ciascun "Partner" ha diritto ad accedere alla Stazione Spaziale utilizzando i propri sistemi di trasporto spaziale del settore pubblico o del settore privato soltanto se sono compatibili con la Stazione Spaziale. Gli Stati Uniti, la Russia, il "Partner Europeo" e il Giappone, agenti tramite i propri Enti od Organizzazioni Cooperanti, devono rendere disponibili servizi di lancio e di ritorno per la Stazione Spaziale (tramite sistemi di trasporto spaziale quali lo Space Shuttle americano, i Proton e Soyuz sovietici, l'Ariane-5 europeo, e l'H-II nipponico). Inizialmente verranno utilizzati i sistemi di trasporto spaziale statunitense e russo per fornire servizi di lancio e di ritorno per la Stazione Spaziale e ad essi si aggiungeranno gli altri sistemi di trasporto spaziale, non appena saranno disponibili. L'accesso alla stazione e i servizi di lancio e di ritorno vengono realizzati in conformità alle disposizioni dei relativi Memorandum e delle intese di attuazione.

2. I "Partners" che forniscono servizi di lancio e ritorno ad altri "Partners" ed ai loro rispettivi utilizzatori a pagamento o secondo altre modalità, forniscono tali servizi in conformità alle condizioni specificate nei relativi Memorandum e nelle intese di attuazione. I "Partners" che forniscono servizi di lancio e ritorno a pagamento, forniscono tali servizi ad un altro "Partner" o agli utilizzatori di detto "Partner" in analoghe circostanze, sulla stessa base adottata per la fornitura di questi servizi a qualsiasi altro "Partner" o utilizzatore di detto "Partner". I "Partners" si adoperano per soddisfare richieste e calendari di volo proposti da un altro Partner.

3. Gli Stati Uniti, tramite la NASA, in collaborazione con gli Enti od Organizzazioni Cooperanti degli altri "Partners" nell'ambito degli organi di gestione, pianificano e coordinano i servizi di lancio e di ritorno per la Stazione Spaziale in conformità al processo di pianificazione del traffico integrato, previsto dai Memorandum e dalle intese di attuazione.

4. Ogni "Partner" rispetta i diritti di proprietà ed il carattere confidenziale dei beni e dei dati, adeguatamente contrassegnati, da trasportare con il proprio sistema di trasporto spaziale.

Articolo 13 Comunicazioni

1. Gli Stati Uniti e la Russia, agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, forniranno le due principali reti di comunicazioni spaziali e a terra relative ai rispettivi sistemi satellitari di ripetizione di dati per il comando, il controllo e le operazioni degli elementi e carichi utili della Stazione Spaziale, e per altri scopi di comunicazione della Stazione Spaziale. Gli altri "Partners" possono fornire reti di comunicazioni spaziali e a terra dei sistemi satellitari di ripetizione di dati soltanto se sono compatibili con la Stazione Spaziale e con l'impiego delle due reti principali dalla Stazione Spaziale. La fornitura delle comunicazioni spaziali della Stazione Spaziale dovrà essere conforme alle disposizioni dei relativi Memorandum ed intese di attuazione.

2. Gli Enti od Organizzazioni Cooperanti si adoperano per soddisfare, mediante i rispettivi sistemi di comunicazione e a pagamento, le specifiche richieste inerenti alla Stazione Spaziale, compatibili con le condizioni indicate nei relativi Memorandum e nelle intese di attuazione.

3. Gli Stati Uniti, tramite la NASA, in collaborazione con gli Enti od Organizzazioni Cooperanti degli altri "Partners" nell'ambito degli organi di gestione, pianificano e coordinano i servizi di comunicazioni spaziali e di terra per la Stazione Spaziale conformemente alla relativa documentazione del programma prevista dai Memorandum e dalle intese di attuazione.

4. Misure atte a proteggere il carattere confidenziale dei dati di utilizzazione, in transito attraverso il Sistema di Informazione della Stazione Spaziale ed attraverso altri sistemi di comunicazione utilizzati in riferimento alla Stazione Spaziale, possono essere adottate come disposto nei Memorandum. Nel fornire sistemi di comunicazione ad un altro Partner, ogni "Partner" rispetta i diritti di proprietà e le caratteristiche di riservatezza in relazione a dati di utilizzazione, che transitano attraverso i propri sistemi di comunicazione, ivi compresi la rete a terra ed i sistemi di comunicazione dei propri contraenti.

Articolo 14. Evoluzione

1. I "Partners" auspicano che la Stazione Spaziale si evolva mediante aggiunta di capacità e si adoperano per aumentare al massimo le possibilità che tale evoluzione avvenga con il contributo di tutti i "Partners". A tal fine ogni "Partner" si propone di dare, se del caso, agli altri "Partners" l'opportunità di cooperare alle proprie proposte di aggiunte di capacità evolutiva. La Stazione Spaziale, unitamente alle sue aggiunte di capacità evolutiva, rimane una stazione civile, gestita ed utilizzata a fini pacifici, in conformità al diritto internazionale.
2. Il presente Accordo enuncia diritti ed obblighi limitatamente agli elementi elencati nell'Allegato, eccettuati il presente Articolo e l'Articolo 16, che si applicano a qualsiasi aggiunta di capacità evolutiva. Il presente Accordo non impegna alcuno "Stato Partner" a contribuire all'aggiunta di capacità evolutiva, nè d'altro canto lo impegna ad accordare ad alcun "Partner" diritti ad essa connessi.
3. Le procedure per il coordinamento degli studi sull'evoluzione della Stazione Spaziale effettuati rispettivamente dai "Partners" e per la verifica di specifiche proposte per l'aggiunta di capacità evolutiva sono specificate nei Memorandum.
4. La cooperazione fra due o più "Partners", per quanto riguarda la partecipazione ad aggiunte di capacità evolutiva, successivamente al coordinamento ed alla verifica previsti nel precedente paragrafo 3, richiede l'emendamento del presente Accordo od un accordo distinto nel quale siano gli Stati Uniti, allo scopo di garantire che qualsiasi aggiunta sia compatibile con l'insieme del programma, e qualunque altro "Partner" che fornisce un elemento della Stazione Spaziale o un sistema di trasporto spaziale, sul quale tale aggiunta abbia un'incidenza operativa o tecnica.
5. Successivamente al coordinamento ed alla verifica previsti nel precedente comma 3, l'aggiunta di capacità evolutiva da parte di un "Partner" richiede la previa notifica di tale aggiunta agli altri "Partners" e un accordo con gli Stati Uniti allo scopo di garantire che qualsiasi aggiunta sia compatibile con l'insieme del programma, e con qualsiasi altro "Partner" che fornisca un elemento della Stazione Spaziale o un sistema di trasporto spaziale, sul quale tale aggiunta abbia un'incidenza operativa o tecnica.
6. Il "Partner" che può ricevere pregiudizio da una aggiunta di capacità evolutiva secondo i precedenti commi 4 e 5 può richiedere consultazioni con gli altri "Partners" ai sensi dell'Articolo 23.
7. L'aggiunta di capacità evolutiva non modifica in alcun caso i diritti e gli obblighi derivanti ad uno "Stato Partner" per effetto del presente Accordo e dei Memorandum circa gli elementi elencati nell'Allegato, salvo che lo "Stato Partner" interessato non concordi diversamente.

Articolo 15 Finanziamento

1. Ogni "Partner" assume a proprio carico le spese per l'adempimento delle proprie responsabilità in conformità al presente Accordo, ivi compresa la suddivisione, su basi di equità, delle spese o delle attività comuni di esercizio del sistema, che sono state concordate, relativamente alla gestione in orbita della Stazione Spaziale nel suo complesso, come disposto nei Memorandum e nelle intese di attuazione.
2. In applicazione del presente accordo, gli obblighi finanziari di ogni "Partner" sono soggetti alle rispettive procedure di finanziamento ed alla disponibilità dei fondi necessari. Riconoscendo l'importanza della cooperazione per la Stazione Spaziale, ciascun "Partner" si impegna ad adoperarsi per ottenere l'approvazione dei fondi necessari per adempiere a tali obblighi, conformemente alle rispettive procedure di finanziamento.
3. Qualora sorgessero problemi di finanziamento che possano incidere sulla capacità di un "Partner" di adempiere alle sue responsabilità in materia di cooperazione per la Stazione Spaziale, quest'ultimo, agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, ne informa gli altri Enti od Organizzazioni Cooperanti e li consulta. Ove necessario, anche i "Partners" possono consultarsi.
4. I "Partners" cercano di ridurre al minimo le spese relative alla gestione in orbita della Stazione Spaziale. In particolare, i "Partners", tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, e in conformità alle disposizioni dei Memorandum, elaborano procedure volte a contenere le spese comuni di esercizio del sistema e le attività entro i livelli di spesa previsti ed approvati.
5. I "Partners" cercano inoltre di ridurre al minimo il trasferimento di fondi nell'attuazione della cooperazione per la Stazione Spaziale, anche mediante attività operative specifiche, come previsto nei Memorandum e nelle intese di attuazione, ovvero con il consenso dei "Partners" interessati, ricorrendo anche alla permuta.

Articolo 16 Rinuncia Reciproca ad Azioni per Responsabilità

1. Scopo del presente Articolo è di stabilire una rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità da parte degli "Stati Partners" e delle persone giuridiche collegate nell'intento di incentivare la partecipazione all'esplorazione, allo sfruttamento ed all'uso dello spazio extra-atmosferico mediante la Stazione Spaziale. Per raggiungere il predetto obiettivo, tale rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità deve essere interpretata in senso lato.
2. Ai fini del presente Articolo:
 - (a) L'espressione "Stato Partner" comprende anche l'Ente od Organizzazione Cooperante collegata. Essa comprende altresì ogni persona giuridica indicata nel Memorandum fra la NASA ed il Governo del Giappone per assistere l'Ente od Organizzazione Cooperante del Governo del Giappone nell'attuazione del predetto Memorandum.

- (b) L'espressione "persona giuridica collegata" designa:
- (1) un contraente od un subcontraente a qualsiasi livello di uno "Stato Partner";
 - (2) un utilizzatore od un cliente a qualsiasi livello di uno "Stato Partner";
 - (3) un contraente od un subcontraente a qualsiasi livello di un utilizzatore o di un cliente di uno "Stato Partner".

Questo paragrafo può applicarsi anche ad uno Stato, o un ente o ad un'istituzione di uno Stato che abbia la stessa relazione nei confronti di uno "Stato Partner" di quella descritta nei paragrafi da 2 (b)(1) a 2 (b)(3) o sia impegnato nell'attuazione delle Operazioni Spaziali Protette definite nel paragrafo 2 (f) qui di seguito.

Le espressioni "contraenti" e "subcontraenti" indicano anche fornitori di ogni genere.

- (c) Il termine "danno" indica:
- (1) lesioni o danni alla salute o il decesso di una persona;
 - (2) i danni materiali causati ad un bene, la perdita di un bene o la perdita della sua disponibilità;
 - (3) la perdita di redditi o di profitti, oppure
 - (4) altri danni diretti, indiretti o causati da altri danni.
- (d) Il termine "veicolo di lancio" designa un oggetto (o qualsiasi parte di esso) destinato al lancio, lanciato da Terra o ritornante sulla Terra, il quale porti carichi utili, persone od entrambi.
- (e) Il termine "carico utile" indica qualsiasi bene destinato ad essere imbarcato o ad essere utilizzato sopra ovvero entro un veicolo di lancio o la Stazione Spaziale.
- (f) L'espressione "Operazioni Spaziali Protette" designa ogni attività relativa al veicolo di lancio, alla Stazione Spaziale ed ai carichi utili sulla Terra, nello spazio extra-atmosferico oppure in transito fra la Terra e lo spazio extra-atmosferico, in applicazione del presente Accordo, dei Memorandum e delle intese di attuazione. Tale espressione comprende, senza esserne tuttavia limitata:
- (1) la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, le prove tecniche, la fabbricazione, il montaggio, l'integrazione, l'esercizio o l'utilizzazione dei veicoli di lancio, di trasferimento, della Stazione Spaziale o di un carico utile nonché le apparecchiature di supporto, le attrezzature ed i servizi connessi; e

- (2) le attività relative alle apparecchiature di supporto a terra, alle prove tecniche, all'addestramento, alla simulazione oppure alla guida e al controllo ed alle attrezzature o servizi connessi.

L'espressione "Operazioni Spaziali Protette" comprende anche tutte le attività connesse con l'evoluzione della Stazione Spaziale, di cui all'articolo 14. L'espressione "Operazioni Spaziali Protette" non comprende le attività svolte sulla Terra, al ritorno dalla Stazione Spaziale, per lo sviluppo successivo di prodotti o di processi relativi al carico utile per finalità diverse da attività collegate alla Stazione Spaziale, in applicazione del presente Accordo.

3. (a) Ogni "Stato Partner" accetta una rinuncia specifica ad azioni per responsabilità per effetto della quale esso rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti delle persone giuridiche o persone fisiche indicate ai paragrafi da 3 (a) (1) a 3 (a)(3) seguenti, in caso di danni risultanti da Operazioni Spaziali Protette. Tale reciproca rinuncia si applica soltanto se la persona fisica, la persona giuridica oppure il bene che ha causato il danno siano coinvolti in Operazioni Spaziali Protette e la persona fisica, la persona giuridica oppure il bene danneggiato siano danneggiati in virtù del loro coinvolgimento in Operazioni Spaziali Protette. La rinuncia reciproca si applica ad ogni richiesta di risarcimento per danni, qualunque sia il suo fondamento giuridico, nei confronti di:
 - (1) un altro "Stato Partner";
 - (2) una persona giuridica collegata di un altro "Stato Partner";
 - (3) i dipendenti di uno qualsiasi dei soggetti indicati ai paragrafi 3 (a)(1) e 3 (a)(2) di cui sopra.
- (b) Inoltre, ogni "Stato Partner" estende, per contratto od in qualsiasi altro modo, la rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità di cui al precedente paragrafo 3(a) alle proprie persone giuridiche collegate imponendo loro di:
 - (1) rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti delle persone giuridiche e delle persone indicate ai paragrafi da 3 (a)(1) a 3 (a)(3) di cui sopra; e
 - (2) esigere che le persone giuridiche ad essi collegate rinuncino a qualsiasi richiesta nei confronti delle persone giuridiche e delle persone indicate ai paragrafi da 3 (a)(1) a 3 (a)(3) di cui sopra.
- (c) Ad evitare ogni dubbio, tale rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità comprende anche la rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità derivanti dalla Convenzione sulla Responsabilità, qualora la persona giuridica, la persona oppure il bene che ha causato il danno sia coinvolto in Operazioni Spaziali Protette e se la persona giuridica, la persona fisica od il bene danneggiati lo siano stati in conseguenza del loro coinvolgimento in Operazioni Spaziali protette.

- (d) Ferme restando le altre disposizioni del presente Articolo, tale rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità non si applica:
- (1) a richieste di risarcimento fra uno "Stato Partner" e le proprie persone giuridiche collegate ovvero fra queste ultime;
 - (2) a richieste di risarcimento avanzate da una persona fisica o dai suoi eredi, superstiti, od aventi causa (salvo quando l'avente causa sia uno "Stato Partner") per lesioni o per altri danni alla salute o per decesso di tali persone fisiche;
 - (3) a richieste di risarcimento per danni determinati da dolo;
 - (4) a richieste di risarcimento di proprietà intellettuale;
 - (5) a richieste di risarcimento derivanti dalla mancata estensione da parte di uno "Stato Partner" della rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità alle proprie persone giuridiche collegate, ai sensi del paragrafo 3(b) di cui sopra;
- (e) Con riferimento al paragrafo 3 (d) (2) di cui sopra, nel caso in cui una richiesta di risarcimento in surrogazione del Governo del Giappone non sia basata sulla legislazione in materia di indennità versata ai pubblici dipendenti in caso di infortunio, il Governo del Giappone adempirà al suo obbligo di rinunciare a tali richieste di risarcimento in surrogazione assicurando che ogni persona giuridica indicata nel paragrafo 2 (a) di cui sopra indennizzi, in conformità all'Articolo 15 (2) e alle leggi e ai regolamenti del Giappone applicabili, qualunque persona giuridica o persona fisica indicata nei paragrafi da 3 (a) (1) a 3 (a) (3) di cui sopra, per responsabilità derivanti da tali richieste di risarcimento in surrogazione del Governo del Giappone. Nulla in questo articolo impedisce al Governo del Giappone di rinunciare alle richieste di risarcimento di cui sopra.
- (f) Nessuna disposizione del presente Articolo deve essere interpretata in maniera da costituire il presupposto di richieste o di azioni di risarcimento, che altrimenti risulterebbero infondate.

Articolo 17

Convenzione sulla Responsabilità

1. Salvo quanto diversamente disposto nell'Articolo 16, gli "Stati Partners" nonchè l'ESA, sono responsabili in conformità alle norme della Convenzione sulla Responsabilità.
2. In caso di una richiesta di risarcimento fondata sulla Convenzione sulla Responsabilità, i "Partners" (e l'ESA, se del caso) si consulteranno tempestivamente su ogni eventuale responsabilità, sulla ripartizione di tale responsabilità e sulla difesa da opporre a tale richiesta.
3. Per quanto riguarda la fornitura dei servizi di lancio e di ritorno di cui all'Articolo 12 (2), i "Partners" interessati (e l'ESA se del caso) possono concludere separati accordi sulla ripartizione di ogni eventuale responsabilità solidale e congiunta derivante dalla Convenzione sulla Responsabilità.

Articolo 18

Regime Doganale e di Immigrazione

1. Ogni "Stato Partner", in conformità alle proprie leggi e regolamenti, facilita l'ingresso e l'uscita dal proprio territorio delle persone e dei beni richiesti dall'attuazione del presente Accordo.
2. Ogni "Stato Partner", in conformità alle proprie leggi e regolamenti, facilita il rilascio della documentazione necessaria per l'ingresso e la residenza ai cittadini di un altro Stato Partner e ai loro familiari, i quali entrino nel suo territorio, ne escano oppure vi risiedano, per esercitarvi le funzioni richieste dall'attuazione del presente Accordo.
3. Ogni "Stato Partner" garantisce l'autorizzazione all'importazione e all'esportazione in esenzione da diritti doganali in entrata o in uscita dal proprio territorio, di beni e programmi per elaboratori elettronici richiesti dall'attuazione del presente Accordo e ne assicura l'esenzione da qualsiasi altra tassa o diritto imposti dalle autorità doganali. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano qualunque sia il paese d'origine dei suddetti beni e programmi per elaboratori elettronici richiesti.

Articolo 19

Scambio di Dati e Beni

1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente comma, ogni "Partner", agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, trasferisce all'Ente o Organizzazione Cooperante dell'altro Partner, tutti i dati tecnici ed i beni ritenuti necessari (da entrambe le Parti per ogni trasferimento) per adempiere alle responsabilità di detto Ente od Organizzazione Cooperante, a norma degli specifici Memorandum ed intese di attuazione. Ogni Partner si impegna ad esaminare sollecitamente ogni richiesta di dati tecnici o beni presentata dall'Ente od Organizzazione Cooperante di un altro "Partner" per finalità di cooperazione per la Stazione Spaziale. Il presente Articolo non obbliga uno "Stato Partner" a trasferire dati tecnici o beni, in trasgressione alle proprie leggi e regolamenti nazionali.
2. I "Partners" si adoperano per esaminare sollecitamente le richieste di autorizzazione al trasferimento di dati tecnici e beni da parte di persone giuridiche o soggetti diversi dai "Partners" o dagli Enti od Organizzazioni Cooperanti (ad es. scambi da società a società che possano svilupparsi) ed incoraggeranno e faciliteranno altresì detti trasferimenti, nell'ambito della cooperazione per la Stazione Spaziale ai sensi del presente Accordo. Peraltro, tali trasferimenti non sono soggetti alle modalità ed alle condizioni previste dal presente Articolo. Ad essi si applicano le leggi ed i regolamenti nazionali.

3. I "Partners" accettano che i trasferimenti di dati tecnici e beni ai sensi del presente Accordo sono soggetti alle restrizioni enunciate nel presente comma. Le restrizioni enunciate nel presente comma non si applicano generalmente ai trasferimenti di dati tecnici volti a consentire ai "Partners" di adempiere alle proprie responsabilità relative all'interfaccia, integrazione e sicurezza. Ove siano necessari dati dettagliati sulla progettazione, fabbricazione e procedimenti nonché i programmi per elaboratori elettronici associati ai fini dell'interfaccia, dell'integrazione o della sicurezza, i loro trasferimenti devono essere effettuati in conformità al comma 1 di cui sopra, ma i dati ed i programmi per elaboratori elettronici associati possono essere adeguatamente contrassegnati come indicato di seguito. I dati tecnici ed i beni non soggetti alle restrizioni enunciate nel presente comma possono essere trasferiti senza limitazioni, salvo restrizioni altrimenti previste dalle leggi o dai regolamenti nazionali.

- (a) L'Ente od Organizzazione Cooperante fornitore contrassegna con avvertenze esplicative, o identifica altrimenti in maniera specifica, i dati tecnici od i beni da tutelare ai fini dei controlli sull'esportazione. Dette avvertenze o identificazioni indicano ogni specifica condizione di impiego di tali dati tecnici e beni da parte dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente e da parte dei suoi contraenti o subcontraenti, compreso: (1) che questi dati tecnici e beni dovranno essere usati esclusivamente per adempiere alle responsabilità dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, derivanti dal presente Accordo e dai relativi Memorandum e, (2) che questi dati tecnici o beni non dovranno essere utilizzati da persone giuridiche o soggetti diversi dall'Ente od Organizzazioni Cooperante ricevente, dai suoi contraenti o subcontraenti, ovvero per qualsiasi altra finalità, senza il previo consenso scritto dello "Stato Partner" fornitore, agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante.
- (b) L'Ente od Organizzazione Cooperante fornitore contrassegna con avvertenze i dati tecnici da tutelare a difesa dei diritti di proprietà. Dette avvertenze indicano ogni specifica condizione d'uso di detti dati tecnici da parte dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, o da parte dei suoi contraenti e subcontraenti, compreso: (1) che questi dati tecnici dovranno essere utilizzati, riprodotti o resi pubblici esclusivamente per adempiere ad obblighi dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, derivanti dal presente Accordo e dai relativi Memorandum e, (2) che questi dati tecnici non dovranno essere utilizzati da persone giuridiche o soggetti diversi dall'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, da suoi contraenti o subcontraenti, ovvero per qualsiasi altra finalità, senza il previo consenso scritto dello "Stato Partner" fornitore, agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante.
- (c) Ove i dati tecnici od i beni trasferiti ai sensi del presente Accordo siano classificati, l'Ente od Organizzazione Cooperante contrassegna con avvertenze o modifiche altrimenti in maniera specifica, tali dati tecnici o beni. Lo "Stato Partner" che ne riceva richiesta può esigere che detti trasferimenti avvengano ai sensi di un accordo o di un'intesa sulla sicurezza delle informazioni che stabilisca le condizioni per il trasferimento e la protezione di detti dati tecnici e beni. Un trasferimento può non aver luogo qualora lo "Stato Partner" ricevente non abbia provveduto alla protezione della segretezza delle domande di brevetto contenenti informazioni che siano classificate o mantenute diversamente segrete per motivi di sicurezza nazionale. Nessun dato tecnico o bene classificato potrà essere trasferito ai sensi del presente Accordo, senza che entrambe le Parti vi abbiano consentito.

4. Ogni "Stato Partner" adotta ogni necessario provvedimento per assicurare che ai dati tecnici od ai beni da esso ricevuti ai sensi dei precedenti paragrafi 3(a), 3(b) o 3(c) vengano pienamente applicate dallo "Stato Partner" ricevente, dal suo Ente od Organizzazione Cooperante e da altre persone giuridiche o soggetti (ivi compresi contraenti e subcontraenti) ai quali i dati tecnici od i beni siano stati successivamente ceduti, le modalità indicate nelle avvertenze o negli altri contrassegni di identificazione. Ogni "Stato Partner" ed Ente od Organizzazione Cooperante adotta ogni procedimento ragionevolmente necessario, comprese le garanzie di inserimento di adeguate condizioni nei propri contratti e subcontratti onde evitare l'impiego, la divulgazione od il trasferimento non autorizzati di tali dati tecnici o beni nonché un accesso non autorizzato alla loro disponibilità. Nel caso di dati tecnici o di beni ricevuti ai sensi del precedente paragrafo 3(c), lo "Stato Partner" o l'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente accorda a detti dati tecnici o beni un livello di protezione almeno equivalente al livello di protezione accordato dallo "Stato Partner" e dall'Ente od Organizzazione Cooperante fornitore.

5. Non è intenzione dei "Partners" concedere al ricevente, mediante il presente Accordo od i relativi Memorandum, altro diritto se non quello di utilizzare, divulgare o ritrasferire dati tecnici o beni ricevuti, in conformità con le condizioni dettate dal presente Articolo.

6. Il recesso di uno "Stato Partner" dal presente Accordo non incide sui diritti o gli obblighi riguardanti la protezione dei dati tecnici e dei beni trasferiti ai sensi del presente Accordo prima di detto recesso, salvo quanto diversamente concordato in un accordo di recesso, a norma dell'Articolo 28.

7. Ai fini del presente Articolo, ogni trasferimento di dati tecnici e beni da un Ente od organizzazione Cooperante all'ESA è considerato come destinato all'ESA, a tutti gli "Stati Partners" europei ed a contraenti e subcontraenti della Stazione Spaziale designati dall'ESA, salvo quanto diversamente specificato all'atto del trasferimento.

8. I "Partners", tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti definiscono le linee guida per la sicurezza dell'informazione.

Articolo 20

Regime dei Dati e dei Beni in Transito

Riconoscendo l'importanza della gestione in orbita continua e della piena utilizzazione internazionale della Stazione Spaziale, ogni "Stato Partner" permette il rapido transito dei dati e dei beni degli altri "Partners", dei loro Enti od Organizzazioni Cooperanti e dei loro utilizzatori nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti nazionali in quanto applicabili. Il presente Articolo si applica unicamente a dati e beni in transito con destinazione e con provenienza dalla Stazione Spaziale, ivi compreso, ma senza che ciò implichi limitazione, il transito fra le proprie frontiere nazionali ed un sito di lancio o di atterraggio nel proprio territorio e fra un sito di lancio o di atterraggio e la Stazione Spaziale.

Articolo 21 Proprietà Intellettuale

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "Proprietà Intellettuale" va intesa ai sensi dell'Articolo 2 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Internazionale della Proprietà Intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.

2. Ferme restando le disposizioni del presente Articolo, ai fini della normativa sulla proprietà intellettuale, un'attività che si svolga entro o su un elemento di volo della Stazione Spaziale, è considerata come svolta unicamente sul territorio dello "Stato Partner" che ha registrato tale elemento, fatta eccezione per gli elementi registrati dall'ESA, per i quali ogni "Stato Partner" europeo può considerare che l'attività si sia svolta sul proprio territorio. Ad evitare ogni dubbio, la partecipazione di uno "Stato Partner", del suo Ente od Organizzazione Cooperante o delle persone giuridiche ad esso collegate, ad un'attività che si svolga entro o su un elemento di volo della Stazione Spaziale di proprietà di un altro "Partner" non modifica né influenza di per sé la giurisdizione su tale attività, come disposto nella clausola precedente.

3. Per quanto riguarda un'invenzione realizzata entro o su uno qualsiasi degli elementi di volo della Stazione Spaziale da una persona che non sia suo cittadino o residente, uno "Stato Partner" non può applicare la propria legislazione in materia di segretezza delle invenzioni in modo da impedire (per esempio imponendo termini di sospensione od esigendo preventiva autorizzazione) la presentazione di domande di brevetto in qualsiasi altro "Stato Partner" che provvede alla protezione del segreto sulle domande di brevetto contenenti informazioni classificate od altrimenti protette per motivi di sicurezza nazionale. La presente disposizione non pregiudica (a) il diritto di ogni "Stato Partner" nel quale una domanda di brevetto sia stata presentata per la prima volta, di mantenere sotto suo controllo la segretezza di tale domanda o di sottoporre a restrizioni una sua ulteriore introduzione ovvero (b), il diritto di qualsiasi altro "Stato Partner", nel quale una domanda sia successivamente presentata, di sottoporre a restrizioni la sua circolazione ai sensi degli obblighi internazionali.

4. Ove una persona giuridica od un soggetto sia titolare di una proprietà intellettuale protetta in più di uno "Stato Partner" europeo, detta persona fisica o soggetto non può ottenere un risarcimento di danni in più di uno di questi Stati per lo stesso atto di violazione degli stessi diritti su tale proprietà intellettuale, che dovesse prodursi entro o su uno degli elementi registrati dall'ESA. Ove lo stesso atto di violazione, entro o su uno degli elementi registrati dall'ESA, dia luogo a procedimenti intentati da parte di differenti titolari di diritti di proprietà intellettuale, per il fatto stesso che più di uno "Stato Partner" europeo possa ritenere che l'atto si sia prodotto sul proprio territorio, un tribunale, in pendenza di un giudizio in corso, può decidere la temporanea sospensione del procedimento di una causa successivamente intentata. Qualora venisse intentata più di una azione, l'esecuzione di una sentenza per danni a seguito di uno qualsiasi dei relativi procedimenti esclude ulteriori risarcimenti per danni o violazione in qualsiasi altra azione in corso o futura, basata sulla stessa causa.

5. Per quanto riguarda un'attività che abbia luogo entro o su un elemento di volo registrato dall'ESA, nessuno "Stato Partner" europeo può rifiutare di riconoscere una licenza di sfruttamento di un diritto di proprietà intellettuale, qualora tale licenza sia valida secondo la legislazione di un qualsiasi "Stato Partner" europeo. L'osservanza delle condizioni di sfruttamento di detta licenza preclude inoltre un risarcimento di danni per violazione in ogni altro "Stato Partner" europeo.

6. La presenza temporanea sul territorio di uno "Stato Partner" di qualsiasi oggetto, compresi i componenti di un elemento di volo, in transito tra qualunque luogo sulla Terra e qualunque elemento di volo della Stazione Spaziale, registrato da un altro "Stato Partner" o dall'ESA, non costituisce di per sé fondamento giuridico per intentare azioni per violazione di brevetto nel primo "Stato Partner".

Articolo 22 Giurisdizione Penale

Considerate le caratteristiche, uniche nel loro genere e senza precedenti, di questa particolare cooperazione internazionale nello spazio:

1. Il Canada, gli "Stati Partners" Europei, il Giappone, la Russia e gli Stati Uniti, possono esercitare la giurisdizione penale sul personale di propria nazionalità, entro o su qualsiasi elemento di volo.

2. In un caso di infrazione commessa in orbita che: (a) porti pregiudizio alla vita o alla sicurezza di un cittadino di un altro "Stato Partner" o (b) avviene all'interno o danneggi un elemento di volo di un altro "Stato Partner", lo "Stato Partner" il cui cittadino è il presunto colpevole, su richiesta di qualsiasi "Stato Partner" leso, può consultarsi con questo Stato circa il loro rispettivo interesse in merito ad un procedimento giudiziario. Uno "Stato Partner" leso, in seguito a tale consultazione, può esercitare la giurisdizione penale sul presunto colpevole a condizione che, entro 90 giorni dalla data della suddetta consultazione, ovvero entro il successivo periodo stabilito di comune accordo, lo "Stato Partner" il cui cittadino sia il presunto colpevole:

- (1) acconsenta all'esercizio di tale giurisdizione penale, oppure
- (2) non dia alcuna assicurazione che esso sottoporrà il caso alle proprie autorità competenti ai fini di un procedimento giudiziario.

3. Se uno "Stato Partner" per il quale l'extradizione è subordinata all'esistenza di un trattato riceve una domanda di estradizione da parte di un altro "Stato Partner" con il quale non ha firmato un trattato di estradizione, esso può, se lo ritiene opportuno, considerare questo Accordo come una base giuridica per l'extradizione relativa al presunto reato commesso in orbita. L'extradizione è effettuata conformemente alle disposizioni previste in materia di procedure ed altre condizioni previste dalla legislazione dello "Stato Partner" a cui viene rivolta la richiesta di estradizione.

4. Ogni "Stato Partner", in osservanza delle proprie leggi e dei propri regolamenti nazionali, presta assistenza agli altri "Partners" relativamente al presunto reato in orbita.

5. Il presente Articolo non è inteso a limitare i poteri e le procedure applicabili al mantenimento dell'ordine e alla condotta dell'equipaggio entro o sopra la Stazione Spaziale che sono stabilite nel Codice di Condotta ai sensi dell'Articolo 11, e il Codice di Condotta non è inteso a limitare l'applicazione del presente Articolo.

Articolo 23 Consultazioni

1. I "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, possono consultarsi reciprocamente su tutte le questioni derivanti dalla cooperazione per la Stazione Spaziale. I "Partners" si adoperano per risolvere tali questioni tramite consultazioni fra i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti in conformità alle procedure previste nei Memorandum.
2. Qualsiasi "Partner" può chiedere che consultazioni a livello governativo abbiano luogo con un altro "Partner" su qualsiasi questione relativa alla cooperazione per la Stazione Spaziale. Il "Partner" ricevente la richiesta darà ad essa tempestivo seguito. Ove il "Partner" richiedente informi gli Stati Uniti che l'argomento di tali consultazioni è meritevole di essere sottoposto alla considerazione di tutti i "Partners", gli Stati Uniti convocano, quanto prima possibile, consultazioni multilaterali alle quali essi invitano tutti i "Partners".
3. Qualunque "Partner" che intenda procedere a sostanziali modifiche della progettazione di elementi di volo che possono avere incidenze sugli altri "Partners" notifica la sua decisione agli altri "Partners" non appena possibile. Un "Partner" che riceva detta notifica può richiedere che l'argomento venga sottoposto a consultazione, in conformità ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra.
4. Ove una questione, non risolta mediante consultazione, necessiti ancora di una soluzione, i "Partners" interessati possono sottoporla ad una procedura convenuta di regolamento delle controversie quali conciliazione, mediazione o arbitrato.

Articolo 24 Verifica della Cooperazione per la Stazione Spaziale

In considerazione delle caratteristiche di lungo termine, complesse ed evolutive della loro cooperazione ai sensi del presente Accordo, i "Partners" si tengono reciprocamente informati sugli sviluppi suscettivi di incidere su tale cooperazione. A partire dall'anno 1999, e successivamente ogni tre anni, i "Partners" si riuniranno per esaminare questioni connesse alla loro cooperazione e per verificare e promuovere la cooperazione per la Stazione Spaziale.

Articolo 25 Entrata in Vigore

1. Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati elencati nel Preambolo.
2. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione, approvazione od adesione. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate da ogni Stato in conformità alle proprie procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Governo degli Stati Uniti, qui designato come Depositario.
3. (a) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui sarà stato depositato l'ultimo strumento di ratifica, accettazione od approvazione del Giappone, della Russia e degli Stati Uniti. Il Depositario notificherà a tutti gli Stati firmatari l'entrata in vigore del presente Accordo.

- (b) Il presente Accordo non entrerà in vigore per uno "Stato Partner" europeo prima della sua entrata in vigore per il "Partner Europeo". Esso entrerà in vigore per il "Partner Europeo" dopo che il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione od adesione da almeno quattro Stati Europei firmatari od aderenti e, inoltre una notifica formale da parte del Presidente del Consiglio dell'ESA.
- (c) Una volta che il presente Accordo sia entrato in vigore per il "Partner Europeo", per qualsiasi Stato europeo elencato nel Preambolo che non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, esso entrerà in vigore al momento del deposito di tale strumento. Qualsiasi altro Stato Membro dell'ESA, non elencato nel Preambolo, potrà aderire al presente Accordo depositando il proprio strumento di adesione presso il Depositario.
4. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo del 1988 perderà la sua efficacia.
5. Ove il presente Accordo non sia entrato in vigore per un "Partner" entro un periodo di due anni dalla sua firma, gli Stati Uniti possono convocare una conferenza dei firmatari del presente Accordo per esaminare le misure necessarie per tenere conto di tali circostanze, ivi comprese eventuali modifiche al presente Accordo.

Articolo 26

Effetti esecutivi fra Alcune Parti

Fatto salvo l'Articolo 25 (3)(a) di cui sopra, questo Accordo diventa esecutivo fra gli Stati Uniti e la Russia nella data in cui essi esprimono la loro volontà di vincolarsi depositando i propri strumenti di ratifica, accettazione od approvazione. Se questo Accordo diventa esecutivo fra gli Stati Uniti e la Russia ai sensi del presente Articolo, il Depositario lo notifica a tutti gli Stati firmatari.

Articolo 27.

Emendamenti

Il presente Accordo, ivi compreso il suo Allegato, può essere emendato con l'accordo scritto dei Governi degli "Stati Partners" per i quali esso sia entrato in vigore. Gli emendamenti del presente Accordo, ad eccezione di quelli fatti esclusivamente all'Allegato, sono soggetti a ratifica, accettazione, approvazione od adesione di tali Stati, in conformità con le loro rispettive procedure costituzionali. Gli emendamenti effettuati esclusivamente sull'Allegato richiedono solo l'accordo scritto dei Governi degli "Stati Partners" per i quali il presente Accordo sia entrato in vigore.

Articolo 28

Recesso

1. Qualsiasi "Stato Partner" può recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, dandone notifica scritta al Depositario con un preavviso di almeno un anno. Il recesso di uno "Stato Partner" europeo non inciderà sui diritti ed obblighi del "Partner Europeo" ai sensi del presente Accordo.
2. Ove un "Partner" dia notifica del proprio recesso dal presente Accordo, i "Partners" si adoperano, allo scopo di assicurare la continuazione del programma globale, per giungere, prima della data effettiva di recesso, ad un accordo sulle modalità e sulle condizioni di recesso di tale Partner.
3. (a) Poichè il contributo del Canada costituisce un elemento essenziale della Stazione Spaziale, il Canada, in caso di recesso, assicurerà l'effettivo uso ed esercizio da parte degli Stati Uniti degli elementi canadesi elencati nell'Allegato. A tale scopo, il Canada fornirà sollecitamente il materiale elettronico, i disegni, la documentazione, i programmi per elaboratori elettronici, le parti di ricambio, gli utensili, le attrezzature speciali per collaudi e/o tutti gli altri articoli necessari richiesti dagli Stati Uniti.

(b) All'atto di notifica di recesso da parte del Canada per una qualsiasi ragione, gli Stati Uniti ed il Canada negozieranno tempestivamente un accordo di recesso. Nell'ipotesi che tale accordo preveda il trasferimento agli Stati Uniti degli elementi richiesti per la continuazione dell'intero programma, esso prevederà altresì che gli Stati Uniti diano una compensazione adeguata al Canada per tale trasferimento.
4. Ove un "Partner" notifichi il recesso dal presente Accordo, il proprio Ente od Organizzazione Cooperante verrà considerato aver effettivamente receduto dal corrispondente Memorandum con la NASA alla stessa data del recesso di tale "Partner" dal presente Accordo.
5. Il recesso di uno "Stato Partner" non modifica i diritti e gli obblighi permanenti di tale "Stato Partner" quali previsti agli Articoli 16, 17 e 19 del presente Accordo, salvo quanto diversamente convenuto in un accordo di recesso ai sensi dei precedenti commi 2 o 3.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Washington, il 29 Gennaio 1998.

I testi del presente Accordo nelle lingue francese, giapponese, inglese, italiana, russa e tedesca fanno ugualmente fede. Un solo testo originale per ogni lingua verrà depositato presso gli archivi del Governo degli Stati Uniti. Il Depositario ne trasmetterà copie autenticate a tutti gli Stati firmatari. All'entrata in vigore del presente Accordo, il Depositario lo registrerà ai sensi dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

ALLEGATO

Elementi della Stazione Spaziale che devono essere forniti dai "Partners"

Gli elementi della Stazione Spaziale da fornirsi dai "Partners" sono riassunti qui di seguito e vengono descritti ulteriormente nei Memorandum:

1. Il Governo del Canada, tramite la CSA, fornisce:
 - quale elemento di infrastruttura della Stazione Spaziale, il Centro di Assistenza Mobile (MSC);
 - quale elemento di volo aggiuntivo, il Manipolatore Abile per Usi Speciali; e
 - in aggiunta agli elementi di volo di cui sopra, degli elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale.
2. I Governi Europei, tramite l'ESA, forniscono:
 - quale elemento di utilizzazione, il Laboratorio pressurizzato europeo (ivi comprese le attrezzature funzionali di base);
 - altri elementi di volo per rifornire e mantenere l'orbita della Stazione Spaziale;
 - e
 - in aggiunta agli elementi di volo di cui sopra, degli elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale.
3. Il Governo del Giappone fornisce:
 - quale elemento di utilizzazione, il Modulo di Sperimentazione Giapponese (ivi compresa l'attrezzatura funzionale di base nonché l'installazione Esposta e Moduli Logistici per gli Esperimenti);
 - altri elementi di volo per rifornire la Stazione Spaziale; e
 - in aggiunta agli elementi di volo di cui sopra, degli elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale.
4. Il Governo della Russia, tramite la RSA, fornisce:
 - elementi di infrastruttura della Stazione Spaziale, ivi compresi moduli di servizio e altri moduli;
 - quali elementi di utilizzazione, moduli di ricerca (ivi compresa l'attrezzatura funzionale di base) e le attrezzature per l'installazione di carichi utili montati esternamente;
 - altri elementi di volo per rifornire e mantenere l'orbita della Stazione Spaziale;
 - e
 - in aggiunta agli elementi di volo di cui sopra, degli elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale.
5. Il Governo degli Stati Uniti, tramite la NASA, fornisce:
 - elementi d'infrastruttura della Stazione Spaziale, ivi compreso un modulo di abitazione;
 - quali elementi di utilizzazione, moduli di laboratorio (ivi compresa l'attrezzatura funzionale di base) e le attrezzature per l'installazione di carichi utili montati esternamente;
 - altri elementi di volo per rifornire la Stazione Spaziale; e
 - in aggiunta agli elementi di volo di cui sopra, degli elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale.

